

**IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD****Terza sezione civile**

in persona del giudice dott. Giovanni Di Giorgio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.6.2023;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII
iscritto al n. 57-1/ del ruolo dei procedimenti unitari presentato da:

[redacted] (C.F. [redacted]), nata a [redacted] (NA) il [redacted],
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Benigno (C.F. BNGLGU68E12A512B) e Mario Rosario
Geofilo (C.F. GFLMRS76M05G309U), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aversa
(CE) alla via Diaz n. 112.

Con domanda presentata in data 2.3.2023 [redacted] ha chiesto l'omologa del piano di
ristrutturazione dei debiti presentato ai sensi degli artt. 66 e 67 CCII, allegando la relazione di cui
all'art. 68 co. 2 CCII redatta dall'OCC in persona degli avv. Francesca Romana Capezzuto e dott.
Ciro Lenti.

All'esito dei chiarimenti richiesti da questo giudice con provvedimento dell'8.3.2023, con decreto
del 27.3.2023 emesso ai sensi dell'art. 70 CCII è stata disposta la sospensione delle procedure
esecutive r.g.e [redacted]/2020 e [redacted]/2016 pendenti presso l'intestato tribunale, nonché la pubblicazione
della proposta e del piano sul sito web del Tribunale, onerando l'OCC delle comunicazioni ai
creditori.

Alla scadenza del termine di cui all'art. 70 co. 6 CCII, l'OCC ha documentato di aver provveduto
alle comunicazioni di rito e ha dato atto delle osservazioni con cui il creditore [redacted] s.p.a. ha
contestato l'irrisorietà delle somme destinate alla sua soddisfazione.

All'udienza del 12.6.2023 il Giudice si è riservato la decisione.

Il piano presentato può essere omologato.

Sussiste in primo luogo lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. c) CCII, in quanto la proponente, qualificabile come consumatore, ha dichiarato redditi disponibili, attualmente generati dal reddito da lavoro dipendente, pari ad € 1.430 circa mensili, cui vanno sottratte le spese di mantenimento dichiarate per il nucleo familiare (composto, oltre che dalla proponente, dai suoi tre figli non percettori di reddito) pari ad € 1.040 mensili: trattasi di reddito evidentemente insufficiente al pagamento degli impegni finanziari mensili e dei debiti scaduti.

Inoltre la domanda appare corredata dalla documentazione di cui all'art. 67 co.2 CCII, dalla relazione di cui all'art. 68 co.2 CCII e non risultano sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, emergendo dalla relazione dell'OCC che l'indebitamento si è aggravato a seguito della separazione dal coniuge della proponente e dalle vicende susseguenti, come meglio chiarite nella relazione stessa (pag.10 e 11)

Quanto alla debitoria accertata dall'OCC, la stessa risulta così composta:

- € 67.169,16 in privilegio immobiliare nei confronti di [REDACTED];
- € 13.769,06 in privilegio nei confronti di [REDACTED];
- € 982,20 in privilegio ed € 10.976,32 al chirografo nei confronti di [REDACTED] s.p.a.;
- € 9.484,90 in privilegio nei confronti del Comune di Grumo Nevano;
- € 10.142,52 in privilegio ed € 179,00 al chirografo nei confronti di Regione Campania;
- € 2.223,42 al chirografo nei confronti della Prefettura di Napoli II;
- € 455,29 in privilegio nei confronti dell'Agenzia delle entrate;
- € 163,22 al chirografo nei confronti del Comune di Frattamaggiore;
- € 559,59 al privilegio ed € 8,75 al chirografo nei confronti di S.A.P.N.A.;
- € 661,93 al chirografo nei confronti dell'Agenzia delle entrate – riscossione.

La proposta presentata prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione (OCC e legale), il pagamento al 90% del debito con privilegio immobiliare, al 30% dei debiti con privilegio generale mobiliare e al 10% dei debiti chirografari, anche a seguito di degradazione, per una durata complessiva di circa undici anni e secondo le tempistiche meglio precisate nel piano.

I predetti pagamenti verranno effettuati non solo con le risorse reddituali della proponente, ma anche con l'apporto di finanza esterna da parte del terzo [REDACTED], che ha sottoscritto la proposta e che si è impegnato senza alcun obbligo di rimborso ad integrare la rata mensile offerta da [REDACTED] nella misura specificamente indicata a pag. 2 dei chiarimenti forniti dall'OCC il 22.3.2023.

Con riferimento al compenso dell'OCC, determinato come da piano presentato e la cui provvista è costituita dalle somme vincolate dal pignoramento presso terzi proposto da [REDACTED], l'art. 71

co.4 CCII subordina la sua liquidazione, da parte del giudice, all'esito dell'integrale esecuzione del piano; ciò non esclude la necessità che per tali somme, stante la loro natura prededucibile, siano comunque individuate modalità atte garantirne il pagamento integrale, seppure al termine della procedura. In tale ottica appare corretta la previsione del piano secondo cui il compenso dell'OCC trova provvista nelle somme oggetto di pignoramento presso terzi, dovendosi però i relativi importi accantonare su conto separato ed essere corrisposti una volta eseguito integralmente il piano. Deve ritenersi in ogni caso fatta salva, alla luce della durata del piano proposto, la possibilità dell'OCC di richiedere la corresponsione di acconti periodici, previa istanza motivata, in occasione del pagamento di un certo numero di rate del piano.

Con riferimento alla soddisfazione non integrale del debito ipotecario nei confronti di , ne risulta assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al bene immobile su cui insiste l'ipoteca, secondo quanto previsto dall'art. 67 co.4 CCII. L'OCC ha infatti attestato che il valore di mercato attribuibile ai beni oggetto di prelazione possa essere attendibilmente stimato a partire dal valore indicato nella perizia redatta in sede di procedura esecutiva R.G.E. /2016, pari ad € 79.000, ipotizzando che, in caso di liquidazione, il bene verrebbe aggiudicato al secondo tentativo di vendita, con ribasso del 44% rispetto al prezzo stimato. Le svalutazioni compiute a tal proposito dall'OCC, condivisibili in quanto immuni da vizi logici, risultano d'altronde coerenti con l'andamento delle aste immobiliari effettuate nella medesima zona nell'ambito di procedure esecutive instaurate presso il Tribunale di Napoli Nord, come meglio rappresentato nei chiarimenti forniti dal gestore in data 22.3.2023 alla pag. 3.

Quanto alla soddisfazione parziale dei creditori privilegiati, il pagamento al contempo anche dei crediti chirografari in via parziale non comporta un'alterazione della *par condicio creditorum* alla luce della finanza esterna apportata all'attivo del piano da parte del terzo .

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la proposta, oltre ad offrire ai creditori importi che, come affermato dall'OCC, risultano superiori a quelli ottenibili dai medesimi nell'ambito dell'alternativa liquidazione controllata del patrimonio (ed eccezione del creditore munito di privilegio ipotecario), appare comunque un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto tra la rata offerta e il reddito percepito appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile.

Infine, dei creditori della proponente, soltanto ha presentato le osservazioni di cui all'art. 70 co.3 CCII, contestando l'irrisorietà della proposta di soddisfazione formulata nei suoi confronti (pari al 10% del credito) e sostanzialmente contestando la convenienza della proposta.

Orbene il Tribunale ritiene comunque di poter omologare il piano alla luce del disposto dell'art. 70 co.9 CCII. Infatti, come rappresentato anche dall'OCC, la percentuale offerta al creditore risulta superiore a quanto questi ricaverebbe in caso di alternativa liquidatoria, dove l'intero attivo liquidato sarebbe destinato esclusivamente alla soddisfazione del credito ipotecario e nulla residuerebbe per i creditori di grado inferiore.

P.Q.M.

omologa il piano presentato da e, per l'effetto, dichiara chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti da ella introdotta;

dispone la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC;

manda l'OCC per le comunicazioni ai creditori;

manda la cancelleria per le comunicazioni ai ricorrenti e all'OCC e per la pubblicazione sul sito web del tribunale.

Aversa, 12/06/2023

il Giudice

dott. Giovanni Di Giorgio